

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 06/2024

rif. ns. Circolare n. 02/2024

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il “*concordato preventivo biennale*”, un nuovo istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L’istituto consente, di fatto, di formulare una **proposta di tassazione invariata per il biennio 2024-2025** basata sulle proiezioni reddituali future.

Nella G.U. del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 108/2024 (c.d. “correttivo”) che ha introdotto una serie di rilevanti modifiche alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale e reso definitivo l’assetto normativo di riferimento del nuovo istituto di cui si riepilogano di seguito le caratteristiche principali.

Meccanismo di funzionamento del concordato	L’Agenzia delle Entrate propone al contribuente l’ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell’IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari). In caso di accettazione della proposta di concordato, <u>il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato</u> nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti.
Vantaggi del concordato	Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato consiste nel “blocco” della soglia di reddito da dichiarare e sottoporre a tassazione. Infatti, il maggior reddito effettivo (rispetto a quello concordato) non risulta imponibile. L’adesione determina però <u>ulteriori vantaggi per il contribuente</u> : <ul style="list-style-type: none">- accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi:<ul style="list-style-type: none">• <u>esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti</u> per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP;• <u>esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA</u> di importo superiore a Euro 70.000,00 annui;• <u>esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative</u>;- esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero dall’art. 534, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72;- anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento degli uffici;- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<ul style="list-style-type: none">- possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up).
Svantaggi del concordato	<ul style="list-style-type: none">- Il CPB <u>non produce effetti ai fini IVA</u>;- il regime di CPB non incide sull'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73;- l'adesione al CPB non comporta una necessaria minor "sensibilità" dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla platea complessiva di contribuenti da assoggettare a controllo.
Elementi da considerare per la scelta di adesione al concordato	<p>Premesso che l'analisi di convenienza deve essere necessariamente effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'adesione al regime di CPB può essere una buona opportunità soprattutto per i <u>contribuenti con indici ISA bassi, se complessivamente la proposta formulata dall'Agenzia rappresenta una opportunità "sostenibile" nell'arco di tempo considerato ai fini della procedura</u>;- il CPB consente di "cristallizzare" l'ammontare di ricavi / volume d'affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di "stimare" in ottica prospettica l'incremento dei ricavi / volume d'affari, l'adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente <u>se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile)</u>, l'adesione è più rischiosa;- il CPB rappresenta certamente una buona opportunità per i <u>soggetti in regime forfettario in quanto la stima di fatturato per l'anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile</u>;- l'adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non "in linea" con la ratio sottesa alla normativa, cioè di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria;- l'adesione al CPB non comporta l'esclusione da controlli e verifiche fiscali, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche.
Iter e termini di adesione al concordato	<p>L'iter di adesione prevede sostanzialmente le seguenti fasi:</p> <p>Verifica preliminare dei requisiti di accesso: vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa;</p> <p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali necessari relativi all'anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione "concordati" per il 2024 e per il 2025 (il reddito e il valore della produzione 2023 devono essere rettificati di alcune specifiche componenti straordinarie previste dalla norma);</p> <p>Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all'adesione: è la fase più complessa. Richiede di ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall'altro, i redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate (di fatto, risulta necessario simulare due dichiarazioni fiscali);</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>Comunicazione di adesione: tramite invio dell'apposito modello ministeriale da inviare telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (<u>31 ottobre 2024</u>);</p> <p>Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione al concordato.</p>
--	---

Lo Studio è disponibile a fornire il necessario supporto ai clienti nella valutazione di convenienza all'adesione del nuovo istituto.

Distinti saluti.

5 settembre 2024

Studio Giuliano